

ti de' Voti dell' intiero competente Consiglio di XL.; semprecchè avessero però tutte le condizioni volute dall' altra Parte del Maggior Consiglio 22. Marzo 1613.; talchè mancando di una di dette condizioni, non erano neppure per grazia rilevabili; quindi spetterà al Regio Tribunale Revisorio il rilevar per grazia, salvi i requisiti voluti dall' accennata Legge 1613.; e con voti cinque almeno del Corpo ridotto al perfetto suo numero, le Cedulae Testamentarie di Venezia, e Dogado. E negl' Affari Pupillari poi potrà ad istanza lo stesso Tribunale Revisorio dispensare i minori dell' Età prescritta dalla Legge, che potrebbe mancar loro, onde poter essere dichiarati Maggiorani, essendo tale dispensa una grazia.

*Ad 20.* Il Paragrafo 263. del Regolamento Giudiziario per li Stati Ereditarij di Sua Maestà parla di quella Querella di nullità, che può domandare la Parte in via di Appellazione, o Revisione di una Sentenza, che crede contenere in se una nullità manifesta, e viene accumulata coll' Appellazione, o Revisione interposta, e perciò questo si deve proporre avanti il Giudice inferiore, ed entro il termine prefinito all' Appellazione, in ordine alla quale si osserva quanto è prescritto per i gravami di Appello.